

VOTO ELETTORI NON DEAMBULANTI

In base alla [Legge 15 gennaio 1991, n. 15](#), gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale **non accessibile**, possono esercitare il diritto di voto in un'**altra sezione del Comune** che sia allocata in una sede esente da barriere architettoniche e che abbia adeguate caratteristiche di accessibilità .

L'elettore non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un'**attestazione medica** di "impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione" , rilasciata gratuitamente dai medici della ASL anche in precedenza o per altri scopi, o presentando semplicemente la copia autentica della **patente di guida speciale**.